

## STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

### **tao:polis**

#### TITOLO I

##### **Disposizioni generali**

**Art. 1.** - E' costituita l'Associazione denominata "TAOPOLIS" con sede a Cellatica (BS), in via Guido Rossa n. 28.

E' una libera Associazione di fatto, apolitica, con durata illimitata e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché dal presente Statuto.

**Art. 2.** - L'Associazione si propone principalmente di:

- promuovere incontri e corsi finalizzati alla formazione manageriale in tema delle risorse umane;
- proporsi come luogo di incontro e di aggregazione al fine di cogliere le opportunità del mercato globale;
- orientare l'attività privata, professionale e pubblica di ogni socio anche mediante le relazioni interpersonali fra persone esercitanti diverse attività economiche e professionali;
- promuovere e perseguire finalità ludico culturali e sportive, anche in unione ad altri soggetti pubblici o privati, in favore degli associati;
- organizzare spettacoli di varia natura, quali manifestazioni ludico-sportive, concerti, mostre, spettacoli teatrali, musica dal vivo, o qualsiasi altra manifestazione d'interesse degli associati.

**Art. 3.** - L'Associazione per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:

- \* attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti e seminari;
- \* attività di formazione: corsi di aggiornamento teorico/pratici finalizzati soprattutto alla comunicazione, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca;
- \* attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute;
- \* manifestazioni ludico-sportive.

**Art. 4.** - Gli organi sociali dell'Associazione sono:

- l'assemblea generale dei soci;
- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Segretario;
- il Consiglio Direttivo.

#### TITOLO II

##### **I soci**

**Art. 5.** - L'Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. La domanda di ammissione dovrà essere esaminata dal Consiglio Direttivo.

I soci si suddividono in:

- soci fondatori, sono coloro (persone fisiche o giuridiche) che hanno costituito l'Associazione e che si impegnano a pagare per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;
- soci ordinari, sono persone fisiche o giuridiche che si impegnano a pagare, per tutta

la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo;

- soci onorari, sono persone fisiche o giuridiche che contribuiscono in maniera determinante, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell'Associazione. Tali soci possono partecipare all'assemblea, ma non hanno il diritto di voto;

- soci sostenitori, sono persone fisiche o giuridiche che versano un contributo, anche *una tantum* nella cassa dell'Associazione. Tali soci possono partecipare all'assemblea ma non hanno diritto di voto.

**Art. 6.** - Sulla domanda di iscrizione all'Associazione decide il Consiglio Direttivo, il quale potrà, con giudizio motivato, negare l'accoglimento all'iscrizione, contro tale giudizio negativo è ammesso l'appello all'assemblea ordinaria dei soci.

**Art. 7.** - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dalla Associazione.

**Art. 8.** - I soci cessano di appartenere all'Associazione:

a) per dimissioni volontarie comunicate a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, inviata al Consiglio Direttivo tre mesi prima;

b) per morosità deliberata dal Consiglio Direttivo;

c) per espulsione deliberata dalla maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli dentro e fuori dall'Associazione, o che, con la sua condotta costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio o in presenza di altri gravi motivi.

### **TITOLO III**

#### **L'assemblea dei soci**

**Art. 9.** - L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in riunioni ordinarie e straordinarie. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione tutti i soci, ogni socio (maggiorenne) ha diritto ad un voto ed ha diritto di essere eletto a qualsiasi carica sociale.

**Art. 10.** - La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà normalmente entro il mese di gennaio di ogni anno per l'approvazione, in particolare, del rendiconto consuntivo dell'anno precedente e del rendiconto preventivo dell'anno in corso. La convocazione dell'assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo a seguito della propria deliberazione, potrà essere richiesta dalla metà più uno dei soci, che potranno proporre l'ordine del giorno. In tal caso, la stessa sarà convocata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Presidente del Consiglio Direttivo.

L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, con avviso spedito, almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza, a tutti i soci ed ai componenti il Consiglio Direttivo a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari idonei ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza, sia in prima che in seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.

**Art. 11.** - In caso di impedimento, uno o più soci possono conferire delega scritta ad altri soci. Con tale atto il delegato può partecipare alla votazione assembleare anche

per il delegante.

**Art. 12.** - Spetta all'Assemblea ordinaria dei soci:

- a) deliberare sul bilancio consuntivo e preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo;
- b) eleggere il Consiglio Direttivo;
- c) discutere e approvare ogni altro argomento proposto dal Consiglio Direttivo.

**Art. 13.** - Spetta all'Assemblea straordinaria dei soci deliberare:

- a) sulle modifiche dello Statuto;
- b) sullo scioglimento dell'Associazione;
- c) su tutto quanto demandato per legge anche se non previsto dal presente Statuto.

**Art. 14.** - L'Assemblea ordinaria delibera con i seguenti quorum:

- in 1<sup>a</sup> convocazione con la presenza di almeno il 51% dei soci, a maggioranza dei voti dei presenti;
- in 2<sup>a</sup> convocazione senza vincolo di quorum di partecipazione, a maggioranza dei voti dei presenti.

Per la validità delle delibere dell'assemblea straordinaria è sempre richiesto il quorum partecipativo (presenza del 51% dei soci) e le decisioni vengono assunte con la maggioranza dei voti dei presenti.

**Art. 15.** - L'Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente. I verbali dell'assemblea devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

#### **TITOLO IV**

##### **Il Consiglio Direttivo**

**Art. 16.** - Il Consiglio è nominato liberamente dall'Assemblea ed è composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri come verrà determinato dall'Assemblea stessa e dureranno in carica due anni.

All'atto della costituzione dell'Associazione, in deroga al principio sopra esposto, verranno indicati i membri del Consiglio Direttivo che dureranno in carica un anno.

In caso di morte o di dimissioni di uno o più consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio provvederà ad indicare il nominativo di un nuovo consigliere, che verrà poi sottoposto alla votazione dell'assemblea.

**Art. 17.** - Il Consiglio è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione e per la sua direzione e amministrazione ordinaria e straordinaria.

In particolare spetta al Consiglio Direttivo:

- a) deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- b) decidere sull'esclusione di un socio per morosità, per indegnità o per altri gravi motivi;
- c) adottare gli eventuali provvedimenti disciplinari verso i soci;
- d) redigere il rendiconto preventivo e consuntivo da sottoporre all'Assemblea, curare l'ordinaria amministrazione, deliberare le quote associative annue;
- e) programmare l'attività dell'Associazione rispettando le direttive dell'Assemblea e le finalità dell'Associazione.

**Art. 18.** - Il Consiglio nomina a maggioranza dei consiglieri presenti: un Presidente, un Vice Presidente e un Segretario.

**Art. 19.** - Il Consiglio si riunisce ogni volta che sia richiesto da un consigliere e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo, nonché all'ammontare della quota sociale. Delle riunioni del Consiglio viene redatto un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, che verrà conservato in un apposito libro sociale e che gli associati potranno consultare.

**Art. 20.** - Le delibere del Consiglio sono valide solo se alla riunione prende parte almeno il 50% dei consiglieri e se sono approvate dalla maggioranza dei consiglieri presenti.

#### TITOLO V

##### Il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario

**Art. 21.** - Il Presidente viene eletto dal Consiglio Direttivo e dura in carica due anni. In caso di impedimento, dimissioni o di grave inadempimento, le funzioni del Presidente verranno espletate dal Vice Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo per la durata di due anni.

**Art. 22.** - Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione delle delibere dell'assemblea e del Consiglio e, in casi di urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

**Art. 23.** - Il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo, dura in carica due anni e può essere rieletto. Redige i verbali delle assemblee dei soci e delle riunioni del Consiglio Direttivo e svolge ogni altro compito a lui demandato dal Presidente.

#### TITOLO VI

##### Il patrimonio sociale e le entrate dell'Associazione

**Art. 24.** - Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio;
- c) eventuali erogazioni, donazioni e lasciti di terzi e/o associati.

**Art. 25.** - Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote di iscrizione da versare all'atto dell'ammissione all'Associazione;
- b) contributi annui ordinari, il cui importo verrà stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo;
- c) quote di soci benemeriti o sostenitori;
- d) utili derivanti da manifestazioni;
- e) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

**Art. 26.** - I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di Associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'assemblea, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni in danaro, le donazioni ed i lasciti, sono accettate dall'assemblea, che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con finalità statutarie dell'organizzazione.

**Art. 27.** - Il socio dimissionario o che cessa, per qualsiasi motivo, di far parte dell'Associazione, non può pretendere la restituzione del contributo versato.

**Art. 28.** - E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

#### TITOLO VII

##### Disposizioni finali

**Art. 29.** - L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno e dovrà essere redatto annualmente un rendiconto economico e finanziario da approvare entro il mese di aprile con le modalità di cui agli artt. 10-14 del presente Statuto.

L'amministrazione e la tenuta della contabilità sono affidate dal Presidente a persona di sua fiducia, anche esterna all'Associazione.

**Art. 30.** - Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria dei soci con la presenza ed il voto favorevole dei 2/3 degli aventi diritto al voto.

In caso di scioglimento dell'associazione, la stessa assemblea straordinaria dei soci,

delibera sul patrimonio sociale che dovrà essere - salvo diversa destinazione disposta dalla legge - devoluto ad altra associazione che persegua finalità analoghe e/o abbia finalità sociali o sportive.

**Art. 31.** - Le eventuali modifiche al presente Statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'Assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all'ordine del giorno. Tali deliberazioni dovranno essere approvate dalla maggioranza assoluta dei soci.

**Art. 32.** - Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del codice civile in materia di Associazione.